

29/12/22

**Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale****"LE FRANCHE VILLANESI APS"****Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, COMUNICAZIONI E DOMICILIO SOCI**

E' costituita, senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale, l'associazione di promozione sociale denominata **"LE FRANCHE VILLANESI A.P.S."** (di seguito indicata) con sede nel comune di Francavilla al Mare.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del comune di Francavilla al Mare, fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, e di istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'unione europea.

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'associazione di promozione sociale (identificata di seguito solamente come Aps-ETS) ai Soci ed agli utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale dell'Aps-ETS, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

L'Aps-ETS tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

Art. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE**Finalità e territorio**

L'Aps-ETS **"LE FRANCHE VILLANESI APS"** nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, è un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro alcuno, di natura privatistica e, in particolare, persegue finalità di utilità sociale e svolge attività socio-culturali di promozione e di valorizzazione del territorio ai sensi dell'art. 5 D. Lg. 117/2017, L'Aps **"LE FRANCHE VILLANESI APS"** persegue senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare nel settore di attività sociale ha lo scopo di favorire lo sviluppo globale e l'inclusione delle nuove generazioni e delle fasce deboli della popolazione con le finalità di interesse generale alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini ponendo al centro delle proprie attività il rispetto della dignità delle persone senza distinzione di sesso, età, etnia e religione, nel rispetto della Costituzione Italiana.

Nel perseguimento delle finalità indicate, l'Aps promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

Attraverso il proprio impegno l'associazione **"LE FRANCHE VILLANESI APS"** si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all'art.5 D. Lgs.3 Luglio 2017 n.117 comma 1 lettere

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico, "Le Franche Villanesi APS" per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, si propone di:

- Riqualificare l'ambiente urbano e le periferie degradate di Francavilla al Mare riducendo il disagio sociale soprattutto delle nuove generazioni per le quali l'ambiente costituisce un elemento di indiscussa importanza per il raggiungimento del benessere globale.
- Ideare, promuovere ed organizzare eventi culturali, ad ampio raggio con organizzazione di spettacoli, concerti, rassegne, convegni sui temi quali storia, filosofia, medicina, letteratura, musica con uno sguardo particolare al ruolo della donna nella Storia e nei vari campi della Cultura, riscoprendo personaggi femminili di elevato profilo, purtroppo spesso caduti in un inaccettabile oblio, oppure di grande fama e approfondimento contemporaneo.
- Promuovere e creare relazioni di gemellaggio con altre città che hanno intrapreso percorsi culturali comuni quali il cenacolo Michettiano di fine Ottocento a Francavilla al Mare e quello rinascimentale della principessa Costanza d'Avalos ad Ischia.
- curare la progettazione, l'edizione, la stampa e la distribuzione di edizioni in qualunque tipo di mezzo d'informazione;
- partecipare, promuovere, organizzare e gestire ricerche, studi, corsi di formazione e d'aggiornamento e laboratori didattici ed artistici;
- promuovere ed organizzare mostre, manifestazioni, convegni e seminari, studi e iniziative editoriali, concerti e rappresentazioni artistiche e teatrali;
- promuovere ed organizzare iniziative di servizi e di supporto a favore di altre organizzazioni che perseguano senza scopo di lucro fini di solidarietà e utilità sociale;

- curare la promozione e la gestione di attività sociali ed educative di inclusione, di integrazione, di qualificazione o reinserimento sociale, anche attraverso l'organizzazione e la gestione: di laboratori per l'apprendimento di arti e mestieri di tradizione del territorio; di centri, residenziali e no, di istruzione, di incontro, di ascolto, di accoglienza, di sostegno, di aggregazione e di socializzazione; di spazi o laboratori per lo scambio di conoscenze, esperienze e relazioni;

L'Aps "**LE FRANCHE VILLANESI APS**" si avvale esclusivamente delle attività prestate in forma prevalentemente volontaria e libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini e degli obiettivi istituzionali, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di promozione ed utilità sociale.

L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Ciascun associato ha diritto alla partecipazione attiva e democratica alla vita dell'associazione, salvo quanto previsto al successivo comma.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali, in tutto o in parte, non possono partecipare, e se del caso neppure essere convocati, alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'associazione, salvo diverso e motivato parere del consiglio direttivo. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Il diritto di voto non è trasmissibile, né delegabile.

L'APS può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti sì come previsto dall'art. 6 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art 3 – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'APS trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali e di enti privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- raccolta fondi di cui all'art. 7 D. Lgs. 3 Luglio 2017
- entrate derivanti da convenzioni e da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all'art. 6 D. Lgs. 3 Luglio 2017
- beni mobili o immobili pervenuti all'APS a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 - BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei Soci.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Aps entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art 5 - I SOCI

L'Aps è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Aps è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci si distinguono in:

Soci fondatori - sono quelle persone che hanno fondato l'Aps, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari - sono quelle persone che condividono le finalità dell'Aps e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci sostenitori - sono quelle persone che condividono le finalità dell'Aps e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.

Soci onorari - sono quelle persone alle quali l'Aps deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Aps.

Art. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Chiunque intenda aderire all'APS deve rivolgere domanda al consiglio direttivo.

In particolare, in essa deve:

- indicare le generalità ed il domicilio;

- dichiarare di condividere le finalità che l'APS propone e di accettare e rispettare Statuto e l'eventuale Regolamento.

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del consiglio direttivo che accoglie la richiesta.

In caso di rigetto della richiesta d'ammissione (che deve essere comunicata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione) il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'associazione, il consiglio direttivo ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

Dove adottato il relativo regolamento, l'ammissione del socio persona fisica è subordinata all'effettuazione di un periodo di prova, di durata non superiore a 1 (uno) mese. Durante tale periodo il consiglio direttivo valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento l'effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo, il consiglio direttivo decide l'accoglimento o il rigetto della richiesta d'ammissione. In caso di rigetto della richiesta d'ammissione il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

L'accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie
- morte
- interdizione o inabilitazione
- comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate.
- Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa nei termini.
- il mancato versamento della quota associativa per 2 anni.
- la non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcuna di esse.
- la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della associazione.

- la mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento.

Il Consiglio Direttivo delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio. Avverso tali determinazioni del consiglio l'interessato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Art. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Aps;
- versare la quota associativa;
- prestare la loro opera a favore dell'Aps in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i Soci hanno diritto a:

- partecipare effettivamente alla vita dell'Aps;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberati e dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'APS:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il collegio dei revisori (se eletto)
- il collegio dei probiviri (se eletto).

L'elezione degli organi dell'Aps non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate in ragione dell'incarico ricoperto.

Art. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Aps. Hanno diritto al voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Aps ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo e, se eletti, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei probiviri;
 - approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - delibera sull'esclusione dei Soci nel caso in cui venga richiesto dall'aspirante socio in seguito al diniego del Consiglio Direttivo.
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Aps.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro dell'organo di amministrazione eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, ai Soci almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo (anche telematico) della sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9 nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il consiglio può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno,

luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'APS.

Art. 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 11 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (SE ELETTO)

Il collegio dei probiviri è composto da 3 membri nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci stessi.

Il collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'APS o di singoli Soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli Soci e dagli organi dell'APS, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'assemblea.

Il collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (SE ELETTO)

Il collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri nominati dall'assemblea anche fra i non soci.

Il collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il collegio dei revisori controlla l'amministrazione dell'APS e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 13 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento per qualunque causa dell'APS è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, il quale nominerà gli eventuali liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore

secondo le disposizioni statutarie riportate nell'art. 7 o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 14 - RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Chieti

Il presente atto è stato qui registrato il 29/12/2022
al n. 908 serie 3
Versamento di € 1 effettuato il 30/12/2022



BRUSCA